

	Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi
--	---

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, comprensiva del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), relativa ai lavori di costruzione del nuovo tracciato del derivatore Valle Olona nei comuni di Pregnana Milanese e Vanzago

DATI APPALTO	
Codice Identificativo Gara (CIG)	9938169480
CUP	_____
Contratto	A corpo
Importo a base gara	€ 488.625,18
IMPORTO CONTRATTUALE	€ _____

Il Responsabile Unico del Progetto
 Ing. Paola Arisi

CONTRATTO D'APPALTO

TRA

- Alessandro Folli, legale rappresentante del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, in forza della delibera n. 3 del 08/01/2023, di seguito denominato "Stazione Appaltante";
- _____, in rappresentanza di _____, di seguito denominato "Appaltatore";

PREMESSO

- Che con determinazione n. ____ del _____ la stazione appaltante ha indetto la procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. 36/2023, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera b) del d. lgs. 36/2023;
- Che in data _____ è stata avviata la procedura di gara sulla piattaforma telematica di e-Procurement Sintel;
- Che, entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore ____ del giorno ____, sono pervenute a mezzo piattaforma Sintel le offerte di n. ____ operatori economici;
- Che, all'esito delle operazioni di gara, con determinazione n. ____ del _____, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'Appaltatore, per un importo complessivo pari a € _____, oltre IVA ed oneri previdenziali;
- Che il possesso da parte dell'Appaltatore dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del d. lgs. 36/2023 è stato verificato positivamente;
- Che il gruppo di lavoro messo a disposizione dall'Appaltatore risulta il seguente:
 - a) _____, in qualità di coordinatore della progettazione;
 - b) _____, in qualità di _____
 - c) _____, in qualità di _____
 - d) _____, in qualità di _____
 - e) _____, in qualità di _____

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, i servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei "lavori di costruzione del nuovo tracciato del

derivatore Valle Olona nei comuni di Pregnana Milanese e Vanzago".

2. Il servizio deve essere svolto in conformità al presente contratto, a tutta la documentazione posta a base di gara e all'offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore, che si intendono parti integranti e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati.
3. In relazione a tutte le attività oggetto del presente contratto, l'Appaltatore è tenuto al rispetto delle previsioni del d. lgs. 36/2023, del d. lgs. 81/2008, dei Criteri Ambientali Minimi e di ogni altra normativa collegata.
4. L'Appaltatore è inoltre tenuto al rispetto di tutta la normativa collegata al programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento al principio DNHS, al principio di pari opportunità di genere e generazionali e al principio di accesso al lavoro delle persone affette da disabilità, in conformità alla l. 68/99.
5. Si precisa che l'Appaltatore deve garantire la redazione di tutti gli elaborati grafici e di testo, distinti secondo i livelli di progettazione previsti, nel rispetto di quanto indicato all'allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 3 - Ammontare del contratto

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in complessivi € _____ oltre IVA ed oneri previdenziali, così suddiviso:
 - a. € _____ oltre IVA ed oneri previdenziali per il progetto di fattibilità tecnico-economica;
 - b. € _____ oltre IVA ed oneri previdenziali per il progetto esecutivo delle opere;
2. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'Appaltatore, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile, delle condizioni e delle modalità prescritte nei documenti posti a base di gara complessivamente intesi, che l'appaltatore dichiara di conoscere.
3. Il contratto è stipulato "a corpo"; gli importi offerti in sede di gara per la redazione di ciascuna fase progettuale si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.
4. In relazione alla quantificazione dell'importo delle opere da progettare, è prevista un'alea pari al $\pm 10,00\%$; nel caso in cui il valore delle opere da progettare resti nell'ambito dell'alea indicata, l'Appaltatore per nessun motivo potrà vantare e chiedere indennizzi di qualunque natura, rimborsi e/o risarcimenti di qualsiasi genere oppure adeguamenti e/o aumenti del corrispettivo previsto per ciascuna fase progettuale e per lo svolgimento delle attività in fase di esecuzione.

Art. 4 - Domicilio dell'appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio presso la propria sede, così come indicata nelle premesse del presente contratto.
2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al

seguente codice IBAN: _____, acceso presso _____, filiale _____, su cui sono delegati ad operare i seguenti soggetti: _____, C.F. _____.

Art. 5 - Modalità di presentazione degli elaborati e proprietà degli stessi

1. Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere predisposti su supporto magnetico digitalizzato con le seguenti modalità e standard: per i testi formati editabili compatibili con Microsoft Office e relativi pdf; per la cartografia e per gli altri elaborati grafici: dwg file e relativi pdf. La tipologia di layout e i formati grafici e di testo dovranno essere concordati con la stazione appaltante.
2. Gli elaborati resteranno di proprietà piena ed assoluta della stazione appaltante. In caso di pubblicazione o divulgazione, la stazione appaltante citerà come autore l'Appaltatore incaricato e viceversa lo stesso citerà la stazione appaltante come titolare dello stesso e committente. L'Appaltatore ha diritto di utilizzare i materiali consegnati, in tutto o in parte, a fini scientifici e/o tecnici, per pubblicazioni o mostre, previa autorizzazione della stazione appaltante, nel qual caso quest'ultima dovrà sempre essere citata come proprietaria degli elaborati e committente degli stessi.

Art. 6 - Termini di esecuzione – penali

1. I termini di esecuzione per la progettazione di fattibilità tecnico economica decorrono dalla sottoscrizione del presente contratto **[OPPURE]** del verbale di avvio del servizio sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 31, c. 2, lettera c) del d. lgs. 36/2023.
2. L'appaltatore si obbliga ad ultimare le prestazioni oggetto dell'incarico entro i termini di seguito riportati, come offerti in sede di gara:
 - a. Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto o del verbale di avvio del servizio sotto riserva di legge l'appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante le eventuali richieste di integrazione ai rilievi messi a disposizione dalla stazione appaltante;
 - b. Entro 10 naturali e consecutivi dalla stipula del contratto o del verbale di avvio del servizio sotto riserva di legge l'appaltatore dovrà presentare alla stazione appaltante il piano delle indagini geologiche/geognostiche/ambientali.
 - c. ___ giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto di fattibilità tecnico-economica, decorrenti dalla stipula del presente contratto **[OPPURE]** del verbale di avvio del servizio sotto riserva di legge;
 - d. ___ giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto esecutivo, decorrenti dalla conclusione della conferenza dei servizi, per la redazione della progettazione esecutiva.
3. Si precisa che, salvo cause di forza maggiore o proroghe concesse, la stazione appaltante si riserva il diritto di applicare una penale giornaliera pari allo 1,00‰ (uno per mille)

dell'importo contrattuale, in caso di mancato rispetto dei termini indicati al comma 2 del presente articolo, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. In ogni caso, l'ammontare delle penali di cui al presente articolo non può superare il 10,00% dell'importo contrattuale, fatta salva la facoltà, per la stazione appaltante, di procedere alla risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 50, c. 4, del d.l. 77/2021, qualora l'ultimazione dei servizi avvenga in anticipo rispetto al termine di cui al precedente comma 1, è riconosciuto all'appaltatore un premio di accelerazione pari 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di anticipo, nel limite delle risorse disponibili nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, sempre che l'esecuzione dei servizi sia conforme alle obbligazioni assunte e ferma restando l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Art. 7 - Sospensione del servizio

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento di un rappresentante dell'esecutore, il verbale di sospensione, con l'indicazione:
 - a. delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio,
 - b. dello stato di avanzamento del servizio,
 - c. delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta
 - d. delle cautele adottate affinché, alla ripresa, i servizi possano essere continuati ed ultimati senza eccessivi oneri.
2. Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 121 del codice dei contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del Codice civile.

Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. L'Appaltatore è tenuto, in esecuzione al presente contratto, a partecipare a tutti gli incontri indetti dalla Stazione Appaltante.
2. L'Appaltatore è tenuto a garantire il supporto alla stazione appaltante nelle fasi di ottenimento dei permessi, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, secondo le modalità offerte in sede di gara.

Art. 9 - Contabilità e pagamenti

1. Il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto verrà erogato secondo le seguenti modalità:
 - a. 20% dell'importo contrattuale in anticipo, previa presentazione di apposita polizza

fidejussoria di pari importo stipulata a favore della Stazione Appaltante secondo le modalità stabilite dall'art. 125, comma 1, del d. lgs. 36/2023; l'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'effettuazione del servizio, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante;

- b. Consegna elaborati progetto di fattibilità tecnico-economica ed approvazione: 50,00% dell'importo di contratto;
 - c. Consegna elaborati progetto esecutivo e del PSC: 50,00% dell'importo di contratto;
2. Si precisa che all'importo di ogni fattura verrà operata una ritenuta dello 0,5%, in conformità all'art. 11, comma 6, del d. lgs. 36/2023, che verrà liquidata in corrispondenza della rata di saldo. L'eventuale anticipazione contrattuale verrà recuperata proporzionalmente dai successivi pagamenti.
 3. La stazione appaltante effettuerà il pagamento a 30 giorni dalla trasmissione di regolare fattura, previa verifica d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'aggiudicatario o documento equivalente rilasciato dalla cassa professionale. Ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 136/2010, l'aggiudicatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante apposita dichiarazione di tracciabilità finanziaria, contenente l'indicazione degli estremi di conto corrente su cui operare i pagamenti e le generalità dei soggetti abilitati ad operarvi.
 4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e da tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento al seguente codice CIG: _____.
 5. La fatturazione avverrà in modalità elettronica; pena la risoluzione del contratto, ciascuna fattura dovrà riportare il codice CIG della presente procedura oltre agli altri dati forniti dall'ufficio a seguito della stipula del contratto.
 6. Ai fini di cui al precedente comma 4, l'appaltatore si impegna a utilizzare per la commessa il conto corrente dedicato di cui al precedente art. 4.
 7. Le modalità operative per l'emissione della fattura sono state poste a base di gara dalla stazione appaltante nel documento "Modalità di fatturazione elettronica".

Art. 10 - Variazioni del contratto e del corrispettivo

1. Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far ricorso a una nuova procedura di affidamento se vengono rispettati i termini di cui all'articolo 120 del codice dei contratti.
2. Saranno dovute all'Appaltatore le maggiori competenze per le modifiche determinate da nuove e diverse esigenze della Stazione Appaltante e/o da nuove normative emanate

dopo la presentazione degli elaborati o per le varianti o aggiunte che la stazione appaltante ritenga opportuno introdurre, nonché in caso di aumento dell'importo delle opere da progettare superiore all'alea individuata all'art. 3, c. 4, del presente contratto, previa esplicita approvazione da parte della stazione appaltante.

3. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 120 c. 15 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 11 - Certificato di verifica del contratto

1. A seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto effettua, entro cinque giorni, i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia all'Appaltatore.

Art. 12 - Foro competente

1. Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione sarà demandata al foro di Milano.

Art. 13 - Risoluzione e recesso del contratto

1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata a/r o PEC, la Stazione Appaltante può risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nel caso in cui:
 - a. l'Appaltatore venga sottoposto ad una procedura concorsuale;
 - b. la Committenza venga a conoscenza del verificarsi, in capo all'Appaltatore, di una delle ipotesi di cui agli artt. 94 o 95 del d. lgs. 36/2023;
 - c. l'Appaltatore sospenda arbitrariamente l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuti arbitrariamente di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese per qualsivoglia ragione da parte della stazione appaltante;
 - d. l'Appaltatore perda la titolarità di autorizzazioni, permessi e/o licenze necessari per l'esecuzione della prestazione;
 - e. l'Appaltatore violi le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - f. l'Appaltatore perda almeno uno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
 - g. l'Appaltatore risulti inadempiente rispetto agli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;

- h. l'Appaltatore risulti manifestamente inidoneo all'esecuzione della prestazione;
 - i. il valore delle penali elevate dalla stazione appaltante raggiunga il 20,00% dell'importo contrattuale
 - j. la Stazione Appaltante rilevi il mancato rispetto del codice di comportamento e del Modello di Organizzazione e Gestione del Consorzio Villoresi, messo a disposizione dalla stazione appaltante tra la documentazione di gara.
2. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni degli articoli 122 e 123 del d. lgs. 36/2023.

Art. 14 - Cessione del contratto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Art. 15 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

1. Nel rispetto dell'articolo 117, comma 1, del codice dei contratti, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione numero _____ in data _____ rilasciata dalla società _____ agenzia _____ per un importo pari al _____ per cento dell'importo contrattuale, corrispondente a € _____.
2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste all'art. 117 comma 8 del d.lgs. 36/2023.
3. Per l'esecuzione del servizio, l'Appaltatore ha presentato apposita polizza di responsabilità civile professionale numero _____ rilasciata dalla società _____ agenzia _____ in data _____ con un massimale pari a € _____.

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a utilizzare per la commessa il conto corrente dedicato di cui al precedente art. 4.
3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 17 - Normative di riferimento

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti d. lgs. 36/2023.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.

Art. 18 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo.
2. I servizi oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che è a carico della Stazione appaltante.

Art. 19 - Trattamento dei dati

1. I dati personali acquisiti verranno trattati dal Comune di Boffalora Sopra Ticino, nella persona del legale rappresentante pro-tempore - Titolare del trattamento – nell'ambito di un contratto o ai fini della conclusione di un contratto e attività amministrativo contabili e pre-contrattuali correlate. Il Trattamento è svolto sulla base di norme di legge che consentono al Comune il trattamento dei dati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri inclusa la stipula di contratti e attività connesse. Il conferimento dei dati è necessario al fine della stipula del contratto tra le parti e al fine della gestione dell'adempimento di obblighi amministrativo/contabili sempre rispetto al contratto in essere. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di dare esecuzione al contratto. Il trattamento verrà effettuato in modalità informatica e manuale anche tramite soggetti esterni e verranno conservati nel rispetto dell'art. 5.1. del Reg. UE 2016/679. I dati personali dell'Appaltatore saranno diffusi tramite la pubblicazione sul sito internet dell'Ente per ottemperare ad obblighi di legge che sussistono in capo all'Ente; potranno altresì essere condivisi con destinatari che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l'autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità indicate. All'Appaltatore vengono riconosciuti in qualità di interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679.

Art. 20 - Obblighi specifici per appalti PNRR

1. L'operatore economico aggiudicatario che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, ai sensi dell'art. 47 comma 3 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, è tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla data di conclusione del contratto, ai sensi di quanto previsto dal punto 4.1.4 del disciplinare di gara, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle

assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

2. La mancata produzione della relazione di genere nei termini indicati comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari al uno per mille dell'importo contrattuale e l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo per un periodo di 12 mesi, ad ulteriori procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati con risorse derivanti da PNRR e PNC.
3. L'operatore economico aggiudicatario che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti è altresì tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 47 comma 3 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, entro sei mesi dalla stipula del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. La mancata produzione della dichiarazione nei termini indicati comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo contrattuale. L'importo della penale non può comunque superare, complessivamente, il 20% (venti per cento) dell'ammontare netto contrattuale. Dato atto che la relazione richiesta dovrà essere trasmessa dopo l'ultimazione dei lavori, lo svicolo della cauzione definitiva verrà effettuato solo dopo la verifica dell'avvenuto adempimento.
4. Nel caso in cui il valore della cauzione definitiva non fosse sufficiente a coprire l'importo del 20% dell'ammontare contrattuale, le somme a garanzia verranno trattenute negli ultimi SAL.
5. Si evidenzia che il mancato rispetto degli obblighi DNSH previsti dalla normativa possono comportare la sospensione dei pagamenti e il risarcimento dei danni alla Stazione Appaltante qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR.

Art. 21 - Clausola T&T – Trasparenza e tracciabilità

6. L'Aggiudicatario del contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte:
 - Comma 2art. 105, Dlgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione appaltante,

prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>.

- Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)>>.
- Comma 5, l e t t e r a h , art. 80, Dlgs 50/2016: <<Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (...) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55>>.

7. L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto:
 - Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<<La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>>
8. Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.
9. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.
10. Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'aggiudicatario. Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto. L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all'aggiudicatario.
11. La compilazione della scheda T&T a cura dell'Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione alla SA della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).

12. La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.
13. A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.
14. La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Aggiudicatario, è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente. È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero.
15. In tal caso, l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti. Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.
16. Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, applicherà una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso. Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Art. 22 - Sottoscrizione digitale

1. Il presente contratto viene sottoscritto digitalmente tra le parti.

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI

L'APPALTATORE

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c., l'Appaltatore dichiara altresì di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole del presente contratto ed in particolare degli artt. 4, 13, 15, 17, 18, e 22 che dichiara pertanto di approvare specificatamente, singolarmente e nel loro insieme.

L'APPALTATORE